

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 30 marzo 2021, n. 13

Disposizioni in materia di nomina dei componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche alla l.r. 73/2008.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO**PREAMBOLO**

Art. 1 - Commissione regionale dei soggetti professionali. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2008

Art. 2 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali);

Considerato quanto segue:

1. È opportuno inserire alcune deroghe alle disposizioni di cui alla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione), per consentire una maggiore flessibilità e autonomia alle associazioni dei professionisti nella designazione dei propri rappresentanti quali componenti della Commissione regionale dei soggetti professionali, consentendone la continuità nella carica, al fine di valorizzare l'esperienza maturata e garantire, al contempo, alla Regione, la presenza di interlocutori esperti nelle materie di interesse delle professioni;

2. Al fine di assicurare la più celere operatività delle disposizioni contenute nella presente legge, in previsione dell'imminente scadenza per la nomina dei componenti della Commissione regionale di cui al punto 1, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo

alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Commissione regionale dei soggetti professionali.
Modifiche all'articolo 3 della l.r. 73/2008

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali) è inserito il seguente:

“6 bis. Ai componenti della Commissione non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13, commi da 2 a 5 ter, della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).”.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 30 marzo 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 23.03.2021.

ESTREMI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 18 gennaio 2021, n. 2

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 gennaio 2021, n. 24

Proponenti:

Presidente Eugenio Giani

Assessore Alessandra Nardini

Assegnata alla 2ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 12 marzo 2021

Approvata in data 23 marzo 2021

Divenuta legge regionale 12/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana,

il testo della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73 (Norme in materia di sostegno alla innovazione delle attività professionali intellettuali), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 30 dicembre 2008, n. 73](#)

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI - Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DI GOVERNO
30 marzo 2021, n. 47

D.L. 91/2014 conv. in L. 116/2014 - D.L. 133/2014 conv. in L. 164/2014 - L. 221/2016 - Accordo di Programma del 3.11.2010 - Quinto Atto Integrativo - Affidamento del Servizio di architettura e ingegneria di redazione di Relazione Paesaggistica relativamente all'intervento "Adeguamento del Torrente Camaiole alla portata duecentennale" - Codice 09IR192/G1 - CIG: 861336232E - CUP: J36B19000620001.

IL COMMISSARIO DI GOVERNO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO

Visto l'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana del 3 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico, che, tra l'altro, prevede all'art. 5, che per l'attuazione dell'Accordo di Programma i Sottoscrittori si avvarranno di uno o più Commissari Straordinari, di cui all'art. 17, comma 1 del Decreto Legge 30 dicembre 2009, n. 195;

Visto:

- il Primo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 03 agosto 2011;

- il Secondo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 09 novembre 2012 ;

- il Terzo Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 19 dicembre 2017;

- il Quarto Atto Integrativo al sopra richiamato Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e la Regione Toscana sottoscritto il 30 aprile 2019;

Visto l'art. 10 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha previsto il subentro, a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. citato, dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni dei Commissari Straordinari Delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma MATTM-Regioni sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 240, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 e nella titolarità delle relative contabilità speciali;

Visto, in particolare, il comma 11 dell'art. 10 del D.L. 91/2014 che prevede l'adozione di apposito D.P.C.M. per definire i criteri, le modalità e l'entità delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico, su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visto il Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, così detto "Sblocca Italia", e in particolare, l'articolo 7, comma 2 che prevede che le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico siano utilizzate tramite lo strumento dell'Accordo di Programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

Considerato che, sempre ai sensi del suddetto articolo 7, comma 2, del Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164, l'attuazione degli interventi è assicurata dal Presidente della Regione in qualità di Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;

Visto il Quinto Atto integrativo al citato Accordo di programma del 3 novembre 2010 tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Toscana sottoscritto tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana in data 05 novembre 2020;